

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
WHISTLEBLOWING

Versione	Attività	Soggetto	Data
1.0	Adozione	CDA	15/12/2023

1. Premessa

Il d. lgs. n. 24/2023, in attuazione della direttiva UE 1937/2019, ha previsto un sistema di tutela del segnalante (c.d. *whistleblower*) mediante disposizioni che, vigenti per il settore pubblico e privato, consentano alle organizzazioni (enti pubblici e privati) di occuparsi del fatto segnalato e quindi di intervenire mitigando eventuali illeciti e migliorando il sistema di prevenzione funzionale proprio alla prevenzione degli illeciti. In particolare un sistema di tutela del segnalante contribuisce, in via mediata, alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni e a incentivare la trasparenza e la collaborazione nell'ottica della prevenzione degli illeciti. Il d. lgs. n. 24/2023 disciplina i canali di segnalazione e il relativo sistema di tutele per il segnalante che viene quindi messo nelle migliori condizioni per poter segnalare illeciti di cui abbia avuto notizia senza il timore di incorrere in ritorsioni o altre forme di inibizione e nel rispetto della disciplina della protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) e al d. lgs. n. 196/2003.

2. Oggetto del regolamento.

Il regolamento disciplina i termini, le forme e le modalità attraverso cui i segnalanti procedono alla segnalazione di illeciti e la successiva gestione della segnalazione.

Il regolamento in attuazione del d. lgs. n. 24/2023:

- a) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione;
- b) introduce misure dirette ad attuare il divieto di ritorsione nel rapporto di lavoro;
- c) presenta il sistema di tutela del segnalante previsto dall'ordinamento
- d) offre al segnalante indicazioni pratiche in merito all'oggetto, al contenuto, al destinatario e alle modalità di trasmissione della segnalazione;

- e) disciplina le fasi successive alla trasmissione della segnalazione da parte del soggetto deputato alla gestione della segnalazione.
- f) fornisce le indicazioni pratiche in merito ai termini, le forme e le modalità di segnalazione c.d. esterna.

3. Segnalanti.

La presente procedura si applica a tutto il personale del “Gruppo STC” appartenente alle società appresso elencate, le quali ne garantiscono la corretta, puntuale e costante applicazione:

- **STC CARNI S.R.L.**, con sede legale in Uta (OR), Z.I. Macchiareddu., Codice fiscale e Partita IVA 01060160916;
- **CENTRO SARDEGNA S.R.L.**, con sede legale in Cagliari (CA), Via Antioco Loru n. 15, Codice fiscale e Partita IVA 03454530928;
- **C.S. SUPERMERCATI S.R.L.**, con sede legale in Cagliari (CA), Via Antioco Loru n. 15, Codice fiscale e Partita IVA 01324110913;
- **BRAMIERI CARNI S.R.L.**, con sede legale in Rottofreno (CA), Via Vignazza n. 18/BIS, Codice fiscale e Partita IVA 00919470336;

I soggetti che effettuano la segnalazione sono:

- a) i lavoratori subordinati della società;
- b) i lavoratori e i collaboratori degli enti (società, imprese individuali etc.) che collaborano con la società (es.: fornitori, partner etc.);
- c) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti (consulenti etc.) che collaborano con la società;
- d) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per la società

- e) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano state esercitate di fatto.

La segnalazione può essere effettuata:

- a) durante la vigenza del rapporto giuridico (ad es. del rapporto di lavoro);
- b) se il rapporto giuridico non è ancora iniziato (ad es. dai candidati all'assunzione nella società);
- c) durante il periodo di prova;
- d) dopo lo scioglimento del rapporto.

4. Oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni devono avere tassativamente ad oggetto le seguenti violazioni:

- A. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi punti;
- B. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- C. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- D. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle

norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- E. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

5. Segnalazioni anonime

La segnalazione anonime, ossia priva di elementi che consentano di identificare il suo autore, sarà trattata alla stregua di una segnalazione interna ordinaria e parimenti gestita secondo quanto previsto dalla presente procedura.

In considerazione delle misure implementate a tutela del segnalante, la Società incoraggia tuttavia l'inserimento dei dati del segnalante medesimo al fine di agevolare le indagini.

6. Canale di segnalazione interno.

Il Gruppo ha istituito i seguenti Canali per l'invio delle Segnalazioni:

- 1.all'indirizzo e-mail dedicato, per richiedere un appuntamento all'organo gestore delle segnalazioni del Gruppo STC: *whistleblowing@stccarni.it*; sarà onere del predetto organismo organizzare un incontro in un tempo ragionevole e, al contempo, adottare una logistica che tuteli la riservatezza del Segnalante;
- 2.sulla piattaforma online whistleblowersoftware, raggiungibile dal sito *https://stcfood.it/*, sezione "whistleblowing" secondo i termini, modi e forme previste nel presente regolamento.

La piattaforma online è strutturata in modo da garantire che:

- le informazioni rilevanti siano accessibili esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni, e ai soli soggetti che hanno ricevuto una autorizzazione specifica;

- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La segnalazione, per mezzo del sistema di cifratura, tutela l'identità del segnalante nonché l'integrità e l'inviolabilità del contenuto della segnalazione e consente l'accesso e la gestione della segnalazione esclusivamente al gestore della segnalazione individuato in origine. Neppure l'amministratore della piattaforma può accedere alle segnalazioni.

La segnalazione viene effettuata mediante la compilazione e sul successivo invio, tramite la piattaforma informatica, di un modulo a cui possono essere allegati files (scritti o immagini) da parte del segnalante.

La piattaforma rilascia al segnalante, automaticamente, l'informativa sull'invio e sulla presa in carico della segnalazione. In ogni momento il segnalante potrà visualizzare lo stato della segnalazione e potrà interagire, per mezzo di un sistema di messaggistica istantanea, con il gestore della segnalazione. Tramite il sistema di messaggistica il segnalante potrà, ad esempio, fornire ulteriori elementi di rilievo inerenti alla segnalazione oppure potrà essere ricontattato dal gestore della segnalazione per le medesime finalità.

Una volta trasmessa la segnalazione il gestore riceve immediatamente una notifica via e-mail della segnalazione ricevuta dal sistema e può accedere alla piattaforma telematica per visualizzare la segnalazione e il relativo contenuto, eventuali messaggi ricevuti dal segnalante ovvero inviare messaggi a quest'ultimo con richieste di approfondimento nonché variare lo "stato" della segnalazione.

L'identità del segnalata è tutelata attraverso l'inibizione del tracciamento digitale del segnalante la cui identità è quindi garantita dal sistema. Anche i messaggi sono criptati e le chiavi di accesso per la decrittazione del messaggio sono nella esclusiva disponibilità del gestore della segnalazione. Tutte le comunicazioni tra segnalante e gestore della segnalazione devono avvenire nel sistema di messaggistica implementato nella piattaforma digitale e non con altri metodi.

7. Il contenuto della segnalazione.

Il segnalante è libero nel determinare il contenuto della segnalazione purché la stessa abbia ad oggetto le violazioni previste dal precedente punto n. 4.

Tuttavia, nell'ottica del perseguimento delle finalità ultime di prevenzione degli illeciti, è preferibile attenersi alle seguenti indicazioni generali nella stesura della segnalazione:

- a) indicare le generalità del soggetto segnalante;
- b) indicare ogni elemento utile alla completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, comprese le circostanze di luogo e di tempo;
- c) descrivere in modo chiaro, comprensibile i fatti oggetto di segnalazione;
- d) indicare le generalità di tutte le persone coinvolte nei fatti oggetto di segnalazione, ivi comprese le generalità del soggetto/i autore/i della violazione /i o gli elementi utili a identificarlo/i;
- e) l'indicazione di eventuali soggetti o elementi materiali (es: documenti) che possano rispettivamente riferire sui fatti oggetto di segnalazione e comprovarli;
- f) ricorrere a toni che non esulino dalla mera esposizione dei fatti evitando considerazioni personali o commenti che offendano l'onore e il decoro delle persone coinvolte.

8. Il gestore della segnalazione

L'organo deputato alla gestione del canale di segnalazione interna è il **Responsabile dell'area human resources (HR)**. Il gestore della segnalazione trasmessa ai sensi del presente regolamento svolge i seguenti compiti:

- a) garantisce che il sistema di gestione delle segnalazioni sia attivo, conforme al presente regolamento e alla disciplina normativa nonché adeguatamente sostenuto dalle risorse necessarie per le funzioni a cui è deputato;

- b) garantisce le attività di indagine conseguenti alla segnalazione siano svolte con imparzialità e indipendenza;
- c) relaziona l'organo amministrativo con cadenza semestrale sullo stato di efficace funzionamento del sistema di gestione delle segnalazioni.

9. Segnalazioni trasmesse in canali non previsti dal regolamento.

La segnalazione interna trasmessa o presentata ad un soggetto diverso dal gestore deve essere trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al gestore dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

10. Le fasi di gestione della segnalazione.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni interne si compone sinteticamente delle seguenti fasi procedurali:

- a) ricezione della segnalazione;
- b) valutazione preliminare della segnalazione;
- c) istruzione;
- d) comunicazione dell'esito dell'attività istruttoria.

Le fasi procedurali sono così articolate:

- a) Il procedimento si attiva a seguito dell'invio della segnalazione e della corrispondente ricezione della stessa da parte del gestore della segnalazione. La piattaforma, una volta trasmessa la segnalazione, invia al segnalante una certificazione di conferma immediata di corretto inserimento. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione il gestore procede: alla protocollazione della segnalazione attribuendo alla stessa la data e l'erario di ricezione e un numero identificativo della stessa e progressivo per anno (es. n. 4/2023). Una volta protocollata la segnalazione il gestore provvede alla notifica di presa in carico della stessa al segnalante.

- b) Il gestore procede alla valutazione preliminare della segnalazione al fine di accertare se la segnalazione rientri tra quelle ammissibili ossia tra quelle che possono essere oggetto di esame ai sensi del presente regolamento e del d. lgs. n. 24/2023. Qualora si tratti di una segnalazione inammissibile in quanto non rientrante tra quelle appena indicate (ad es. segnalazioni attinenti a vicende non costituenti violazioni come previste dal punto IV) del presente regolamento) il gestore comunica tale esito della valutazione preliminare al segnalante.
- c) Valutata preliminarmente l'ammissibilità della segnalazione il gestore avvia l'istruzione sui fatti oggetto di segnalazione. Nell'attività istruttoria il gestore può avvalersi delle strutture aziendali ad eccezione degli uffici che si occupano di procedimenti disciplinari e degli uffici/persone coinvolte o che potrebbero essere coinvolte nella vicenda oggetto di segnalazione. Le strutture aziendali e gli uffici garantiscono massima collaborazione al gestore e sono tenuti al rispetto dei canoni di riservatezza e tutela anche dell'identità del segnalante, imparzialità e indipendenza. In capo al gestore e a ciascun componente del gruppo di lavoro grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante e di astensione in caso di conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale che dovrà poi essere segnalato all'organo amministrativo. L'attività istruttoria è libera quanto alla tipologia (interviste, acquisizione di documenti cartacei o digitali, sopralluoghi, consulenze tecniche etc.) mentre la forma è sempre caratterizzata dalla verbalizzazione e delle attività istruttorie i cui verbali, con data certa e sottoscrizione da parte di tutti coloro che hanno preso parte all'attività, dovrà essere conservata dal gestore. In caso di richiesta di informazioni da parte del segnalante, qualora non ricorrano fondate ragioni impeditive (es. indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), il gestore risponde alla richiesta di informazioni entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima. Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla

presentazione della segnalazione, il gestore fornisce un riscontro al segnalante. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è pari a 160 (centosessanta) giorni dalla data del ricevimento della segnalazione. Nel caso in cui non sia stato inviato alcun avviso al segnalante il termine di conclusione del procedimento è pari a 160 (centosessanta) giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

- d) A conclusione dell'istruzione il gestore delle segnalazioni informa il segnalante dell'esito della stessa. Gli accertamenti effettuati possono condurre ad acclarare l'infondatezza della segnalazione a cui seguirà l'archiviazione della stessa da parte del gestore. In relazione alle segnalazioni non infondate invece il gestore formula le raccomandazioni ritenute opportune, ivi compresa l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o la proposta di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'identificazione di eventuali misure di protezione ritenute necessarie. Gli esiti del procedimento, tutte le osservazioni, valutazioni e decisioni del gestore in merito alle segnalazioni, le eventuali raccomandazioni e proposte di provvedimenti disciplinari sono in tutti i casi formalizzati per iscritto in una apposita relazione comunicata di norma entro i termini di conclusione del procedimento sopra indicati:
- al responsabile dell'area societaria competente in materia disciplinare per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - all'organo amministrativo per le ulteriori eventuali azioni che si dovessero rendere necessarie a tutela della Società (per es. procedimenti disciplinari, denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, adozione di nuove procedure aziendali o modifica/integrazione di quelle vigenti, modifiche organizzative, ecc.);

Le competenti funzioni aziendali attuano le raccomandazioni e azioni correttive raccomandate dal gestore che ne monitora l'immediata ed efficace attuazione.

11. Tutela della riservatezza.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Deve essere dato tempestivo avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente paragrafo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12. Trattamento dei dati personali.

Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

13. Conservazione della documentazione.

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Quando, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

14. Strumenti di protezione del segnalante.

a) Presupposti per l'applicazione delle regole di protezione

Le misure di protezione previste dalla legge si applicano solo nel caso in cui, al momento della segnalazione, il soggetto segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina prevista dal d. lgs. n. 24/2023 e del presente regolamento.

b) La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante e degli altri soggetti che, a diverso titolo, sono legati alla segnalazione, è tutelata in tutte le fasi della procedura e nell'applicazione del d. lgs. n. 24/2023 e del presente regolamento. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel procedimento di gestione della segnalazione. L'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione riguarda tutte le persone che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento della segnalazione. Tale tutela si applica anche ai soggetti c.d. apicali della società che, pertanto, non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante. Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre direzioni, organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, il gestore trasmette solo il contenuto della segnalazione omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

La regola che impone la riservatezza del segnalante può essere derogata quando:

- il segnalante ha espresso il consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- è accertata nei confronti del segnalante, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero una responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi la società si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti necessari.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, costituisce un illecito disciplinare.

c) Il divieto di ritorsione

Il segnalante e gli altri soggetti legati alla segnalazione non possono subire alcuna ritorsione. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti del segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione o denuncia. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla divulgazione o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se quest'ultimo dimostra di aver effettuato, ai sensi del d. lgs. n. 24/2023, una segnalazione o una divulgazione pubblica o una denuncia e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione. A mero titolo esemplificativo costituiscono forme di ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione/discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione deve dare notizia circostanziata della discriminazione al gestore che valuta la sussistenza degli elementi per informare di quanto accaduto l'organo amministrativo affinché adotti tutte i provvedimenti necessari. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere comunicata all'ANAC.

d) Limiti alla responsabilità del segnalante.

Non è punibile chi, attraverso la propria segnalazione:

- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso dal segreto professionale, forense o medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni che offendono la reputazione del segnalato quando:
 - i) al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione; ii) la segnalazione è stata effettuata in presenza dei presupposti previsti dal decreto.

Resta impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. In particolare, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero nell'ipotesi di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Negli stessi casi sussiste un illecito disciplinare.

Le forme di abuso nella segnalazione, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura, costituiscono fonte di responsabilità disciplinare.

e) Le misure di sostegno

Nel sito web ANAC il segnalante può visionare e attingere da un elenco di enti del terzo settore adibiti a fornire al supporto, consulenza ed informazioni a titolo interamente gratuito.

f) I soggetti beneficiari delle tutele

Le misure di protezione appena esposte si applicano anche nei dei seguenti soggetti al fine di evitare condotte di ritorsione:

- facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

15. Tutela del segnalato

La Società promuove e richiede la collaborazione di tutti coloro che a vario titolo prestato la proprio attività nell'interesse dell'Ente al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto, vietando atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

Il segnalato non può essere sanzionato disciplinarmente in assenza di elementi di prova che provino la violazione segnalata e nel rispetto delle disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari che disciplinano la materia. .

Nella gestione delle segnalazioni devono essere adottate tutte le misure necessarie per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato al fine di evitare anche conseguenze negative in capo al segnalato nell'ambiente di lavoro, nel rispetto dei principi di riservatezza e di tutela dei dati personali così come disciplinati dalla legge.

Qualora l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nel procedimento disciplinare, la segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il segnalato può essere sentito, ovvero, su richiesta, è sentito anche mediante procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongano l'obbligo di comunicazione del nominativo del soggetto segnalato (es.: richiesta del nominativo da parte dell'autorità giudiziaria).

16. Segnalazione esterna.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal d. lgs. n. 24/2023 (es: non assicura la tutela della riservatezza del segnalante);
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un apposito canale di segnalazione esterna che reca tutte le informazioni e istruzioni utili a presentare una segnalazione esterna che verrà gestita da ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

La segnalazione esterna presentata un soggetto diverso da ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento e di tale trasmissione deve essere data contestuale notizia al segnalante.

17. Divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna con le modalità previste dal Decreto non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

18. Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono irrogate ai seguenti soggetti e nelle seguenti fattispecie:

- il segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o "in mala fede";
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;

- i soggetti che attuano eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché i soggetti che attuano ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.
- il gestore, nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante;
- il segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte dalla società, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari anche rispetto al sistema delle procedure aziendali, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del contratto collettivo di lavoro.

19. Pubblicazione, diffusione e promozione del regolamento

Il regolamento viene affisso nelle bacheche della società e pubblicato nel sito aziendale e in apposita sezione della intranet societaria. La società intraprende iniziative di informazione e formazione in merito alla disciplina prevista dal d. lgs. n. 24/2023 e al presente regolamento a favore di tutto il personale societario.

20. Revisione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni.

Il regolamento è oggetto di revisione nei casi in cui si renda necessario per garantirne la conformità alla legge e alle mutate condizioni interne alla società. La revisione è approvata dall'organo amministrativo e pubblicata sul sito web della società e in apposita sezione della intranet aziendale.